Sentenza n. 284 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32853** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 85794** reso dal sig. **Marco MONTAN,** consegnatario dei titoli azionari del Comune di Castegnero, ora Comune di Castegnero Nanto (VI), per l'esercizio 2023, depositato il 30 aprile 2024;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 16 settembre 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi;

FATTO

1. Con relazione n. 243/2026 del 3 giugno 2026, il Magistrato designato del conto giudiziale n. 85794 reso dal sig. Marco Montan, consegnatario dei

titoli azionari del Comune di Castegnero, ora Comune di Castegnero Nanto, (VI) per l'esercizio 2023, depositato il 30 aprile 2024 - dopo aver riepilogato l'attività istruttoria compiuta - riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

a) il conto, redatto su modello conforme al Mod. 22 ex DPR 194/1996, risultava sottoscritto dall'agente contabile in data 16/01/2024 e controfirmato dal Responsabile del Procedimento e del Servizio Finanziario *pro tempore* dell'ente, dott. Andrea Giacometti;

b) il documento contabile esponeva due partecipazioni e precisamente: n. 847 azioni di VIACQUA s.p.a., per un valore di euro 99.806,62, e n. 800 azioni di SORARIS s.p.a., per un valore di euro 132.632,00;

c) quanto alla partecipazione di VIACQUA s.p.a. (società nata dalla fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi s.p.a. in Acque Vicentine s.p.a.), dalla documentazione di spesa acquisita in istruttoria non era stato possibile verificare l'esatta corrispondenza tra il numero di azioni riportato nel conto (847) ed il valore dichiarato (euro 99.806,62), a causa della mancata indicazione del numero di azioni sottoscritte dal Comune nei mandati di pagamento successivi al primo acquisto di 58 azioni risalente al 2007;

d) il criterio adottato dall'Ente per la determinazione del valore delle partecipazioni non appariva corretto, avendo lo stesso applicato quello del costo di acquisto, invece del metodo del patrimonio netto previsto dall'allegato 4/3, punto 6.1.3, del d.lgs. n. 118/2011 per la rilevazione contabile nello stato patrimoniale delle immobilizzazioni finanziarie in titoli;

e) la relazione dell'organo di controllo interno, depositata a corredo del

conto, non presentava alcun riferimento al conto del consegnatario dei titoli azionari.

2. Alla luce delle considerazioni svolte, il Magistrato istruttore, ritenuto che il conto presentasse profili di irregolarità ostativi alla sua approvazione, lo sottoponeva alla valutazione del Collegio, concludendo per una declaratoria di irregolarità, senza discarico per l'agente.

3. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il Collegio è chiamato a verificare se il conto reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di Castegnero, ora Castegnero Nanto (VI), per l'esercizio 2023, rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni affidati all'agente, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 e seguenti del codice della giustizia contabile. Il giudizio di conto, infatti, non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica l'accertamento dell'attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni, la cui gestione - con particolare riguardo alle partecipazioni societarie - non è puramente formale, ma implica l'esercizio di diritti a tutela del valore della partecipazione. A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che la rendicontazione della gestione delle partecipazioni da parte dell'agente contabile deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute dall'ente, non potendosi limitare a indicazioni meramente formali o nominalistiche (Corte conti, Sez. giur. Toscana, sentenza n. 127/2020; Sez.

giur. Basilicata, sentenza-ordinanza n. 84/2025). Il Collegio, nel condividere tale orientamento, coerente con gli indirizzi più recenti di questa Sezione (sentt. nn. 104, 110, 112 e 113/2025), osserva quanto segue.

5. Il valore delle partecipazioni riportato nel conto giudiziale (euro 232.438,62, rimasto invariato nel corso dell'esercizio) corrisponde al costo sostenuto dall'ente per l'acquisito delle relative azioni, come confermato dalla stessa amministrazione, la quale ha evidenziato, altresì, di aver utilizzato tale metodo di calcolo, non essendo in possesso del bilancio delle società partecipate per l'esercizio 2023 (cfr. nota del 17.03.2025).

Effettivamente, per la partecipazione in VIACQUA s.p.a., ferma restando la contestata impossibilità di verificare l'esatta corrispondenza tra il numero (finale) di azioni (n. 847, che trova, comunque, conferma nei documenti di bilancio della società) ed il valore dichiarato (euro 99.806,62), nella documentazione di spesa acquisita in istruttoria si rinvengono, a titolo di pagamento del prezzo per azioni, quattro mandati di pagamento, per l'importo complessivo di 94.416,18, che, aggiunto al corrispettivo di euro 5.390,44 erogato dall'ente per il primo acquisto di n. 58 azioni, coincide con il valore totale indicato nel conto (5.390,44+25.000,00+50.000,00+19.416,18=99.806,62).

Anche per la partecipazione al capitale sociale di SORARIS s.p.a. il valore di euro 132.632,00, riportato nel conto, corrisponde al prezzo effettivamente corrisposto dal Comune per l'acquisto di n. 800 azioni (6.631,60 nel 2017+19.894,80 nel 2018+26.526,40 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022).

Tale modalità espositiva, tuttavia, non è compatibile con la funzione propria

del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale, in quanto una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni intervenute e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, lo stesso valore non è idonea a soddisfare tale esigenza, risultando - come nel caso di specie - disallineata rispetto alle scritture patrimoniali.

In questa prospettiva, assume rilievo determinante il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell'allegato 4/3 al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, nella parte in cui prescrive che "*Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto*" e che "*anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione)*".

Tale criterio deve, quindi, essere applicato anche per la rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario di titoli, con la conseguenza che il ricorso al criterio del costo di acquisto sarà possibile solo con riferimento alla prima rilevazione contabile della partecipazione, dovendosi, poi, procedere, negli esercizi successivi, alle necessarie rettifiche in relazione alla variazione del valore in rapporto al patrimonio netto risultante dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate. È onere dell'ente, infatti, come precisato dallo stesso principio contabile, "*esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di*

esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto".

Il principio contabile prevede, altresì, che nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Il ricorso all'iscrizione al valore di costo storico è, quindi, del tutto residuale per ipotesi che, in concreto e con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Castegnero Nanto, non potrebbero ricorrere. Gli enti inclusi nel conto, infatti, non solo sono società a totale partecipazione pubblica (i cui bilanci sono oggetto di pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale), ma, essendo società di capitali, hanno comunque l'obbligo di depositare i bilanci presso il Registro imprese della Camera di Commercio.

Pertanto, applicando il principio al caso in esame, alla data del 1° gennaio 2023 il valore della partecipazione non andava riferito, come sostenuto dall'ente, alla quota di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio 2023 (non ancora disponibile alla data del 16.01.2024 di presentazione del conto da parte del consegnatario), ma al dato desumibile dal bilancio per il 2021 (approvato nel corso del 2022), e il valore al 31 dicembre 2023 doveva essere calcolato sulla base del patrimonio netto riportato nel bilancio di esercizio 2022 (approvato nel 2023). L'avvenuta iscrizione delle partecipazioni nel conto in esame al costo di acquisto, anziché in base alla quota del patrimonio netto delle società per azioni, costituisce, quindi, non solo una violazione del principio contabile che inficia irrimediabilmente la

regolarità del conto, ma preclude anche che il conto possa assolvere alla funzione, che gli è propria, di rappresentare adeguatamente la gestione dei beni in custodia. Né può ritenersi che l'irregolarità riscontrata possa essere superata dalla corrispondenza delle risultanze del conto con quelle dello Stato Patrimoniale dell'ente locale, compilato sulla base del medesimo criterio, rivelatosi errato.

Del resto, l'obbligo dell'agente di rendere il conto della variazione del valore dei diritti ed azioni a lui affidati discende dalla espressa previsione dell'art. 29, ultimo comma, del r.d. n. 827/1924, in forza del quale i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c) "*rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati*", come affermato anche dalla Corte di cassazione, secondo la quale il giudizio di conto "*non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti*" (cfr. Cass., Sez. Un., ord. n. 7390/2007).

Alla luce dei principi sopra richiamati, deve essere confermata l'irregolarità riscontrata nella relazione di deferimento, non potendo ritenersi adeguato il ricorso al costo di acquisto, il quale – oltre a risultare statico e avulso dalla concreta evoluzione della partecipata – non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell'esercizio (Sez. giur. Veneto, sentt. nn. 104, 110, 112, 113, 363, 364 del 2025).

6. Con riferimento al mancato deposito della relazione ex art. 139 comma 2, del codice di giustizia contabile, riferita al conto in esame, osserva il Collegio che essa costituisce un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

Quanto al suo contenuto, questa Sezione, con l'ordinanza n. 15/2023, ha chiarito che "*la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo*".

Trattandosi, tuttavia, di adempimento posto a carico dell'amministrazione, l'omissione del deposito della relazione non può essere imputata all'agente contabile.

7. Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l'agente.

8. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32853** del registro di segreteria, dichiara irregolare il conto giudiziale **n. 85794** reso dal sig. **MONTAN Marco**, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Castegnero, ora Castegnero Nanto (VI), per l'esercizio 2023, depositato in data 30 aprile 2024, e, per l'effetto, non ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Elisa Borelli — Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) — (*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 23/10/2026

Il Funzionario preposto

(*f.to digitalmente*)

Nadia Tonolo